



Istituto Istruzione Superiore
"LUDOVICO GEYMONAT"

<http://www.isissgeymonat.gov.it> - email: info@isissgeymonat.gov.it
Via Gramsci 1 – 21049 TRADATE (VA)
Cod.Fisc. 95010660124 – Tel. 0331/842371 Fax 0331/810568
PEC: vais02600n@pec.istruzione.it

DELIBERA QUADRO DI COMPETENZA TRIENNIO 2016/2019
ADOZIONE STRUMENTI VALUTATIVI E CERTIFICATIVI
(Allegato 3)

Il Collegio dei Docenti dell'I.I.S. "Geymonat" ribadendo le principali norme che regolano gli scrutini e gli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, in particolare :

- Il D.P.R. n. 275 del 1999
- Il D.L n. 80 del 2007,
- L'O.M. n. 92 del 2007,
- Il D.P.R. n.122 del 2009,
- La legge n. 107 del 2015
- la legge n 71 del 2017 e la normativa precedente volta a contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo all'interno della comunità scolastica.

RITIENE NECESSARIO

- Assicurare ai docenti e all'utenza le più ampie condizioni di trasparenza.
- Ricercare la maggiore omogeneità e condivisione degli strumenti e delle modalità della valutazione.

A tal fine, per ridefinire il quadro di riferimento dei criteri di valutazione dell'Istituto, il Collegio Docenti

DELIBERA

quanto segue in materia di valutazione /certificazione degli studenti

1. I Dipartimenti disciplinari concordano una programmazione comune che tenga conto di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ordine e dell'indirizzo scolastico di pertinenza. In essa vengono fissati gli obiettivi specifici di apprendimento, le competenze disciplinari, a cui sono associate abilità e conoscenze da perseguire nelle diverse classi e si determinano la tipologia delle verifiche, di cui almeno una prova per competenze e una prova comune per classi parallele. I Dipartimenti individuano inoltre le competenze di cittadinanza da osservare e valutare che dovranno essere anch'esse comuni su classi parallele dello stesso indirizzo.
2. I Consigli di Classe valutano gli esiti alla scadenza di ogni periodo sulla base dei risultati di un numero di prove di verifica di diversa tipologia, significativo anche in considerazione dell'estensione del periodo (trimestre e pentamestre).
3. I docenti, sulla base delle verifiche effettuate in conformità con quanto stabilito nella programmazione disciplinare, arrivano allo scrutinio con una proposta di valutazione con voto intero che tenga conto:

- delle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche e in altre forme di accertamento della preparazione;
- dei dati riguardanti la partecipazione degli alunni ad attività di sportello e/o recupero (frequenza e profitto) o a percorsi di eccellenza (frequenza, risultati, riconoscimenti);
- dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;
- in particolare, per il pentamestre, dell'esito della prova per il saldo del debito formativo del primo trimestre.

In conformità con quanto stabilito dalla C.M. 89/2012 i docenti avanzano proposta UNICA di voto, sia nello scrutinio del trimestre che del pentamestre.

Il profitto è ritenuto **NON GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** in una disciplina se:

- deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e costantemente negativi;
- l'alunno ha conseguito sporadici risultati positivi grazie allo studio autonomo o in seguito ad attività di sportello e/o recupero frequentate con assiduità di presenza e studio;
- l'alunno, pur non avendo raggiunto un livello adeguato di conoscenza/abilità, può tuttavia utilmente recuperare con la frequenza ai corsi organizzati dalla scuola.

Il profitto è ritenuto **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** in una disciplina se:

- è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;
- risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati al termine delle attività specifiche di sportello e/o recupero promosse dalla scuola.

I voti attribuiti nelle singole verifiche verranno sempre comunicati agli alunni, e resi noti alle famiglie per mezzo del sistema elettronico di gestione dei voti, di norma, entro due settimane dallo svolgimento della prova.

I docenti, nel rispetto delle programmazioni disciplinari e del Consiglio di Classe, motivano ai propri alunni i criteri per l'assegnazione dei voti e chiariscono, in particolare, il valore e l'importanza della adozione di diverse tipologie e modalità di verifica e valutazione.

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

1. I docenti tengono conto del numero di ore di assenza degli studenti (art.14, comma 7 del DPR 122 /2009 e C.M. 20 del 4 marzo 2011). In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe verifica preliminarmente la presenza del requisito della validità dell'anno scolastico per ciascuno studente. Per l'accesso alla valutazione finale, infatti, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Il mancato conseguimento di tale limite di frequenza, comprensivo delle deroghe di seguito previste, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Non vengono conteggiate le situazioni relative a:

- permessi di entrata e uscita permanenti, concessi ad inizio anno scolastico, legati agli orari dei mezzi di trasporto;
- partecipazione a stage di alternanza scuola-lavoro;
- partecipazione a Open Day universitari (max. 1 giorno e solo per le classi quinte);
- partecipazione ad iniziative per la valorizzazione delle eccellenze.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- gravi motivi di salute fisica e/o psicologica debitamente documentati e certificati;

- terapie e/o cure documentate;
- gravi disagi familiari, debitamente documentati;
- donazioni di sangue debitamente documentate;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che prevedano giorni di riposo infrasettimanali;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., debitamente certificate dall'associazione sportiva di appartenenza;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri o di alunni che per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane.

La documentazione relativa alle varie tipologie di assenza dovrà essere fatta pervenire tempestivamente alla segreteria, dove sarà conservata nel fascicolo personale dello studente. La deroga al limite minimo di frequenza verrà applicata a condizione che il numero delle assenze non pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

2. Il Consiglio di Classe inserisce le proposte di votazione in un quadro unitario in cui si delinea un giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri elementi che interessano in qualsiasi modo l'attività scolastica e lo svolgimento del processo formativo dell'allievo (C.M. n.1 del 1971); Il Consiglio procede poi all'assegnazione della valutazione del comportamento, tenuto conto dei criteri collegiali stabiliti (all.1) e delle integrazioni al Regolamento d'Istituto in materia di uso consapevole della rete e dei diritti e doveri connessi alle tecnologie informatiche.
3. In particolare, per gli alunni che presentano una o più insufficienze, prima dell'approvazione dei voti (O.M. n. 90 del 2001, art. 13), Il Consiglio di Classe procede ad una valutazione complessiva del profilo dello studente che tenga conto:
 - a) della crescita formativa realizzata con la frequenza degli interventi di recupero attivati nel corso dell'anno scolastico, oltre che attraverso lo studio individuale;
 - b) della possibilità da parte dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo svolgimento di un lavoro individuale predisposto da parte dei docenti ed eventualmente la frequenza dei corsi di recupero attivati dalla scuola;
 - c) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo, in rapporto alla valutazione delle attitudini ad organizzare lo studio in maniera coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.
4. Al termine delle predette valutazioni la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva in sede di scrutinio finale di giugno può essere deliberata in presenza delle seguenti situazioni:
 - a) almeno tre insufficienze;
 - b) frequenza ai corsi di recupero che non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l'alunno vi ha partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non conseguendo miglioramenti degni di nota;
 - c) in modo motivato, il Consiglio di classe non ritiene che sussista la possibilità di un recupero sostanziale delle lacune rilevate nell'arco del periodo di vacanze estive.

Costituisce, inoltre, elemento di valutazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di Classe il fatto che l'alunno non abbia messo in atto le strategie e l'impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.

5. L'**AMMISSIONE** alla classe successiva, oltre che nel caso di esito positivo in tutte le discipline, può essere deliberata anche in presenza di una o due valutazioni lievemente insufficienti proposte dal/dai docente/i interessati, qualora il Consiglio di classe ritenga che tali carenze possano essere recuperate attraverso uno studio estivo autonomo.

Sarà cura del docente della disciplina verificare il recupero delle lacune all'inizio del nuovo anno. La relativa valutazione concorrerà al giudizio complessivo dello studente.

6. Il Consiglio di classe procede alla **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** quando il quadro degli esiti in una o più discipline è tale da far ragionevolmente ritenere che l'alunno possa conseguire un recupero delle lacune nell'arco del periodo compreso tra il termine delle lezioni e l'ultima settimana di agosto. In tale intervallo di tempo la scuola organizza corsi di recupero che gli studenti nelle condizioni di cui sopra possono frequentare o, a scelta della famiglia non frequentare optando per una preparazione autonoma. In entrambi i casi gli studenti sono sottoposti a verifica da effettuarsi, di norma, nell'ultima settimana di agosto.

7. **Integrazione dello scrutinio finale.** Il Consiglio di Classe, sulla base degli esiti della/e prova/e di recupero procede alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di esito positivo di tutte le prove, delibera l'ammissione dell'alunno alla classe successiva, procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.

In presenza di una sola valutazione insufficiente non grave, il Consiglio di Classe può deliberare la promozione laddove vi sia un miglioramento rispetto alla valutazione di giugno, se ritiene che le parziali lacune riscontrate non siano pregiudizievoli per gli apprendimenti dell'anno scolastico successivo e se l'alunno ha dimostrato diligenza nello svolgimento del lavoro estivo, specialmente in relazione a discipline per le quali in presenza di una lieve insufficienza a giugno gli sia stato concesso il recupero attraverso lo studio autonomo.

8. **I Consigli delle classi seconde**, a conclusione dello scrutinio finale di giugno e dello scrutinio differito di agosto per gli studenti con sospensione del giudizio, compilano (D.M. n. 9 del 2010) il modello di certificazione delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che sarà rilasciato dalla scuola, a richiesta. La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel modello di certificazione, che si articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle singole voci si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari. Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto". La relativa motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di Classe.

9. I consigli di tutte le classi, in accordo con i dipartimenti adottano il curriculum di cittadinanza condiviso tra le diverse discipline. Il nostro istituto infatti, come previsto dalla norma ministeriale (D.M. 139 del 22-08-2007), promuove una formazione quanto più possibile completa dell'individuo e del cittadino. Imprescindibile è dunque il riferimento alle competenze europee di cittadinanza. Le competenze di seguito enumerate sono state elaborate dal ministero della Pubblica Istruzione e sono condivise a livello nazionale, tenendo conto di quella tridimensionalità di persona, cittadino e lavoratore, cui si è accennato sopra.

1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi

7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire ed interpretare l'informazione

Il nostro Istituto ha scelto di valorizzare e potenziare queste competenze, differenziando obiettivi specifici per il primo ed il secondo biennio di studi, nonché per il quinto anno.

10. Per l'**ammissione agli esami di Stato** è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (ad eccezione dei casi previsti dalla deroga). Si fa presente che, in base all'attuale normativa, il Consiglio di Classe delibera sulle valutazioni da attribuire agli alunni nelle singole discipline e nel comportamento, all'unanimità o a maggioranza. L'ammissione o la non ammissione derivano dai voti attribuiti. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico in quanto influente sul calcolo della media aritmetica dei voti. Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur rispettando i criteri generali di svolgimento degli scrutini su descritti, tengano conto di particolari situazioni didattico-formative dell'alunno.

VALUTAZIONE STUDENTI CON BES

Nel caso degli studenti con BES o stranieri, il richiamo legislativo fa capo in particolare all'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2012, in cui si legge che "La valutazione scolastica, periodica e finale [...] deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici" attivati nel corso dell'anno scolastico e previsti nel Piano Didattico Personalizzato. Lo stesso decreto raccomanda altresì alle istituzioni scolastiche di adottare "modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto" e sarà riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte. Inoltre la valutazione, espressa con voto in decimi come per gli altri studenti, "dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione", ovvero riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di Esame di Stato, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni (indicate nel PDP allegato come documento riservato al Documento del 15 maggio); a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Per gli alunni diversamente abili, non è variata la normativa (art.318 DL 297/94): deve essere indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici (comprese le sostituzioni parziali dei contenuti programmatici di alcune discipline); sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione; infine gli alunni DVA sostengono le prove finalizzate alla valutazione, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

Secondo il DPR 122/09, art.4: " I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma del sopra citato art.314 DL 297/94. Qualora un alunno con disabilità' sia affidato a più' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto."

Le verifiche si svolgono con prove eventualmente differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali; ove necessario, le prove saranno adattate al PEI. Il loro valore è comunque equivalente a quelle ordinarie.

Il Consiglio di Classe, all'inizio di ciascun anno scolastico e sulla base del P.D.P. e del PEI, deve determinare il tipo di valutazione da attuare per ciascun alunno diversamente abile.

Se gli obiettivi didattici e formativi individuati sono uguali o equipollenti a quelli della classe, la valutazione non sarà differenziata.

Nella situazione in cui, invece, sia necessario perseguire obiettivi ridotti e/o riduzione delle discipline, il Consiglio di Classe può adottare una valutazione differenziata, misurando i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e non dei programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI

La valutazione differenziata deve essere formalmente accettata dai genitori, pertanto la famiglia deve essere tempestivamente informata e dovrà esprimere il proprio accordo o disaccordo rispetto alla proposta del Consiglio di Classe.

Lo studente che ha avuto una valutazione NON differenziata, può accedere agli Esami di Stato senza alcuna diversificazione se non nell'uso di strumenti e sussidi particolari (ove necessari) o con prove equipollenti e con la presenza di un insegnante specializzato a seconda del tipo di disabilità; egli avrà diritto al rilascio del normale titolo di studio.

Nel caso di programmazione differenziata per alunni DVA, anziché il rilascio del diploma la scuola produrrà un attestato contenente indirizzo e durata del corso di studi, materie comprese nel piano di studi e relative ore, conoscenze e capacità acquisite, crediti formativi documentati.

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI RIENTRATI DALL'ESTERO

I genitori/rappresentanti legali dell'alunno informano il dirigente scolastico riguardo al proprio desiderio di far frequentare allo studente all'estero l'intero anno scolastico successivo o parte di esso e comunicano la scuola estera che desiderano sia frequentata.

Al rientro dall'esperienza all'estero gli alunni sono tenuti a presentare la documentazione relativa e a sostenere un colloquio davanti al Consiglio di classe (secondo le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale).

Il Consiglio di classe assegna il credito scolastico agli alunni per l'anno scolastico frequentato all'estero, sulla base dei criteri stabiliti dall'Istituto, tenendo conto della documentazione relativa alle valutazioni della scuola straniera e dei risultati del colloquio di accertamento.

Successivamente all'ammissione alla classe successiva ed all'assegnazione del credito scolastico, il Consiglio di classe competente individua le opportune iniziative di riallineamento per facilitare il prosieguo del percorso formativo degli alunni.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

I «periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro» devono essere «parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi del Decreto n.77 del 2005, del D.P.R n. 122 del 2009, e L. 107/2015 ed essere sottoposti a valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Tenuto conto di quanto stabilito nel D.M. 42 del 22 maggio 2007 per quanto riguarda le fasce di punteggio desunte dalla media dei voti, comprensiva della valutazione del comportamento, i Consigli di Classe per l'inserimento nella banda di oscillazione valuteranno:

- la media matematica;
- la presenza di certificazione esterna valutabile secondo quanto stabilito dal D.M. 49 del 24 febbraio 2000;
- la partecipazione ad attività formative deliberate dalla scuola e inserite nel P.T.O.F.;
- l'interesse e il profitto dimostrati durante l'ora di insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative all'insegnamento della stessa, delle attività di studio individuale assistito.

L'attribuzione del punteggio all'interno delle bande di oscillazione che prevedono due livelli è determinata dal seguente criterio:

- fascia bassa:
presenza di una sola condizione tra le cinque (quattro condizioni per classi quarte e quinte dell'a.s. 2015/16) indicate nelle schede allegate (all. n° 3,4,5) oppure frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore previsto dall'attività di alternanza
- fascia alta:
-per le classi terze frequentanti l'a.s. 2015-16 (e, a seguire, per la classi terze e quarte dell'a.s.16/17 e per tutte le classi dell'a.s.17/18) presenza di almeno tre tra le succitate condizioni e frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dalle attività di alternanza scuola lavoro (all. n.6)
-per le classi quarte e quinte frequentanti l'a.s. 2015/16 (e,a seguire, per le classi quinte dell'a.s. 16/17) presenza di almeno due tra le succitate condizioni.

Si precisa inoltre quanto segue:

lo studente che sia stato ammesso alla classe successiva o all'esame di Stato con voto di consiglio e/o a maggioranza, o che non abbia completato il monte ore di alternanza scuola-lavoro previsto per il suo livello di classe si vedrà attribuito il punteggio più basso consentito dalla banda di oscillazione di appartenenza.

Tabella A

(D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009)

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

In relazione all'attribuzione del credito formativo, si richiama quanto stabilito dal DPR n°323 del 23 luglio 1998, art. 12, comma 1: "Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato; la coerenza può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla crescita umana, civile e culturale della persona quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport."

I Consigli di Classe procedono quindi all'attribuzione del credito formativo sulla base delle seguenti indicazioni.

Per poter essere considerate valide ai fini dell'attribuzione del credito formativo, le esperienze acquisite dagli studenti al di fuori della scuola frequentata, devono risultare:

- qualificate, ovvero significative e rilevanti;
- debitamente documentate attraverso certificazioni da consegnare alla Segreteria dell'Istituto entro il termine definito annualmente (l'attestazione fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta e indicarne il periodo e l'impegno orario);
- non saltuarie ma prolungate nel tempo;
- coerenti con l'indirizzo di studio frequentato;
- svolte o concluse durante l'anno scolastico in corso oppure terminate dopo gli scrutini dell'anno scolastico precedente.

Vengono considerati crediti formativi per i diversi ambiti:

- didattico:

- conseguimento dei diplomi di certificazione linguistica e informatica;
- partecipazione a concorsi, gare, olimpiadi, premi letterari promossi da Enti accreditati in cui si sia raggiunta una buona classificazione (almeno passaggio al secondo turno);
- esperienze di animazione svolte presso centri socio-educativi-assistenziali per minori, anziani e disabili;
- volontariato in ospedale;
- semestri o annualità di permanenza all'estero con attestati conseguiti presso scuole straniere;

- artistico:

- superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio o i locali istituti superiori di studi musicali e coreutici;
- frequenza di scuola filodrammatica o simili legate a teatri di prosa;
- esperienze pluriennali in bande musicali o corali;

- sportivo:

- partecipazione a gare a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali, tenendo presente che verranno ritenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da associazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CSI;

- di lavoro:

- partecipazione a stages aziendali o presso studi privati con report positivi redatti dai tutors aziendali;
- esperienze di alternanza scuola-lavoro presso enti pubblici o privati.

LIVELLI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

Per armonizzare l'azione valutativa nelle singole discipline e per uniformarne i criteri si definiscono i seguenti livelli generali.

1	Lo studente rifiuta l'indagine valutativa.
2	Lo studente risponde in modo incoerente alle richieste.
3	Lo studente risponde alle richieste commettendo gravissimi errori anche di tipo logico ed evidenziando ampie lacune.
4	Lo studente risponde in modo frammentario alle richieste con gravi errori.
5	Lo studente risponde in modo parziale commettendo errori non gravi.
6	Lo studente risponde in modo essenziale.
7	Lo studente risponde alle richieste in modo soddisfacente e con una certa sicurezza.
8	Lo studente svolge la prova in modo appropriato e con sicurezza.
9	Lo studente svolge la prova in modo completo e preciso, in piena autonomia.
10	Lo studente svolge la prova in modo eccellente, con approfondimenti e rielaborazioni personali.

Per i descrittori specifici e le modalità di misurazione delle prove, si rimanda comunque alle tabelle elaborate dai singoli Dipartimenti.